


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*
U del 24/09/2015 Prot.: 0019725 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

19725

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 57
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Massimo Giorgetti,
Massimiliano Barison e Elena Donazzan relativa a:
"RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE E ISTITUZIONE DEL
DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE PRESSO L'
ARPAV".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it


La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Roberto Valente



SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 57

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Giorgetti, Barison e Donazzan

**RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
LOCALE E ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE
REGIONALE PRESSO L'ARPAV**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 settembre 2015.

RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE PRESSO L'ARPAV

Relazione:

Il decreto legge 19 giugno 2015, n.78 “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali”, convertito in legge in data 4 agosto 2015, prevede all’art. 5 “Misure in materia di polizia provinciale” che gli appartenenti alla polizia provinciale transitino nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale, fermo restando quanto previsto - con riferimento alle Regioni – in materia di riordino delle funzioni (comma 1) di riallocazione delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali (ex articolo 1, comma 89, legge 56/2014).

Lo Statuto del Veneto, all’articolo 8 comma 1 prevede che “Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.”.

In virtù della summenzionata previsione statutaria è necessario porre rimedio alla previsione normativa contenuta nel Decreto Legge 78/2015 poiché produrrebbe una serie di fattori negativi.

In particolare verrebbero completamente a mancare le funzioni di vigilanza venatoria, ittica ed ambientale svolte fino ad oggi dagli agenti provinciali, comprese le specifiche professionalità maturate negli anni in ambiti che spaziano dalla laguna ai fiumi e ai laghi, dalla pianura alla montagna, garantendo in particolare il contrasto al bracconaggio ittico e venatorio.

In questa ottica si pone l’istituzione del “Dipartimento di Polizia Locale Regionale”, volutamente incardinato all’interno dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che mira a garantire un esercizio unitario ed omogeneo delle attività sull’intero territorio regionale e non disperdere un bagaglio di esperienze e professionalità.

Va evidenziato che la scelta strategica di allocare il personale delle polizie provinciali all’interno dell’ARPAV trova fondamento per una questione di affinità e di coerenza, nonché di economicità, prevedendo in un unico livello amministrativo.

Infine la costituzione del “Dipartimento di Polizia Locale Regionale” permette di attribuire, da parte della Giunta Regionale, ulteriori funzioni relativamente ad altre materie di competenza regionale quali esempio Polizia Idraulica o Polizia stradale sulle tratte di competenza regionale.

RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE PRESSO L'ARPAV

Art. 1 - Finalità.

1. Visti i compiti e le funzioni, amministrative e di controllo, di competenza della Regione, in materia di : protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne polizia Idraulica, tutela dell'ambiente, prevenzione e repressione delle violazioni della normativa ambientale, con la presente legge, nell'ambito del processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito in legge con modificazioni con la legge 6 agosto 2015, n. 125, vengono riallocate presso la Regione del Veneto attività amministrative e di controllo svolte dalla polizia provinciale sul territorio regionale, in base alla vigente normativa.

2. A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle attività svolte dalla polizia provinciale da riallocare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito in legge con modificazioni con la legge 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 2 - Istituzione del Dipartimento di Polizia locale regionale.

1. Al fine di mantenere un esercizio unitario ed omogeneo della attività riallocate della polizia provinciale sull'intero territorio regionale, viene istituito il "Dipartimento di Polizia Regionale".

2. Il Dipartimento di Polizia Regionale viene attivato dalla Regione presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

3. Al Dipartimento di Polizia Regionale sono affidate le attività amministrative e di controllo svolte dalla polizia provinciale e riallocate sulla base della vigente normativa.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce l'organizzazione e le competenze del Dipartimento di Polizia Regionale anche con l'attribuzione di altre funzioni di competenza regionale.

Art. 3 - Disposizioni in materia di funzionamento del Dipartimento di Polizia Regionale.

1. Il passaggio dalle Province all'ARPAV di operatori, beni mobili, immobili e mobili registrati, le modalità di svolgimento delle funzioni riallocate, ai sensi della presente legge, vengono disciplinati da convenzioni tra ARPAV e Province, sulla base di un schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4 - Norma transitoria.

1. Nelle more del processo di attuazione da parte della Regione del Veneto di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il personale dei

corpi di polizia provinciale riallocato mantiene il contratto collettivo nazionale di lavoro in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - Norma Finanziaria.

1. A decorrere dalla data di attivazione del Dipartimento di Polizia Regionale gli importi delle attività amministrative e sanzionatorie conseguenti all'attività riallocata, ai sensi della presente legge, svolte dalla polizia provinciale, sono introitati dalla Regione e destinati al funzionamento del Dipartimento di Polizia Regionale.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori spese per la finanza regionale in quanto la copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto dal precedente comma.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Istituzione del Dipartimento di Polizia locale regionale.	3
Art. 3 - Disposizioni in materia di funzionamento del Dipartimento di Polizia Regionale.	3
Art. 4 - Norma transitoria.	3
Art. 5 - Norma Finanziaria.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (1) (2).

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NONCHÉ NORME IN MATERIA DI RIFIUTI E DI EMISSIONI INDUSTRIALI. (3)

Art. 5 - Misure in materia di polizia provinciale (16)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei

fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125. Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.».

(4) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125.